

IL MAGISTERO AUTENTICO. GENESI SEMANTICA E SIGNIFICATO TEOLOGICO DI «AUTENTICO»

SOMMARIO: *Chiarificazione terminologica - 1. Genesi semantica di "autentico". 1.1. L'insegnamento conciliare. 1.2. Bilancio teologico dell'autenzia magisteriale.*

CHIARIFICAZIONE TERMINOLOGICA

Nella letteratura teologica il termine *autentico* viene composto con l'esercizio non infallibile del ministero magisteriale⁽¹⁾. Non infallibile e autentico si equivalgono e si sostituiscono: l'autentico rivestirebbe tutto il campo dell'esercizio del ministero magisteriale, esclusi gli atti specificamente e intenzionalmente infallibili⁽²⁾. A mio avviso l'*autenzia*, cioè l'insegnamento o predicazione autorevole propria dei pastori, è la qualifica dommatica di tutto il ministero in generale e di quello magisteriale in senso specifico. L'*autenzia* o l'aggettivazione *autentico* viene prima di qualsiasi notazione, nel nostro caso di fallibile o infallibile. Essa trascrive il significato dommatico del ministero ordinato che è una presentificazione del Cri-

(1) Uso sempre di proposito il termine ministero magisteriale e non magistero, per indicare il carattere o la struttura relazionale insita nel concetto di ministero in riferimento a magistero. Infatti, la coppia dialettica e relazionale magistero-ministero è molto antica. Generalmente, "magistero" come attività di insegnamento, propria di una persona o corpo di persone, nella riflessione cristiana antica, è riservato all'azione della Trinità. Esso è presupposto dal ministero magisteriale. Questo designa l'attività, tipica di alcuni uomini della comunità ecclesiale, ed è un servizio al magistero trinitario, particolarmente a quello di Cristo e dello Spirito. Peculiare e definitiva sistemazione trova in Sant'Agostino (cf Y. CONGAR, *Pour une histoire sémantique du terme "magisterium"*, in *Rev. Sc. ph. th.* 60 (1976) 86-87).

(2) Cf E. GUTWENGER, *Qual è il ruolo del magistero nella fede della comunità ecclesiale?*, in *Concilium* 1970, 1, 65-66. 68; B. SCHÜLLER, *Apuntes sobre las manifestaciones auténticas del magisterio eclesial*, in *Selecciones de teología* 7 (1968) 22: in margine alla pagina si trova una nota redazionale, che sottolinea che l'Autore adotta la terminologia usata da molti teologi, secondo cui magistero autentico corrisponde a magistero non infallibile; D. MAGUIRE, *Morality and Magisterium*, in *Cross Current*, 18 (Winter, 1968) 53; J. M. ALONSO, *Constitucion Jerarquica de la Iglesia y particularmente del episcopado*, in C. M. GONZALES, *Comentarios a la constitucion sobre la Iglesia*, Madrid 1966, 340.

sto, un agire in suo nome o, nei sacramenti, nella sua persona alla testa della comunità e come di fronte a essa. Il Sala usa la terminologia di «magistero (semplicemente) autentico ma non infallibile e magistero (autentico e) infallibile»⁽³⁾. Credo che sia più esatto parlare di *autentico* ministero magisteriale dove la mia attenzione è portata sul versante dommatico di distinzione fra il soggetto del servizio magisteriale di tutta la Chiesa al magistero di Cristo e dello Spirito, da una parte, e il soggetto *autentico* del ministero magisteriale che risiede nel collegio dei Vescovi strutturato sotto la guida del Papa come capo. L'*autentico* qualifica teologicamente il ministero magisteriale e tutti i suoi atti. Si può dire che *autentico* è il genere teologico del ministero magisteriale, di cui fallibile o infallibile, ordinario e straordinario costituiscono la specie.

La teologia fondamentale della seconda metà del secolo scorso, quando l'aggettivo compare abbinato alla parola *magisterium* (o *magister in ecclesia*)⁽⁴⁾ distingue, infatti fra «*magister authenticus simul et infallibilis et authenticus simpliciter, per se fallibilis*»⁽⁵⁾: «*Ἀὐθεντία nempe seu auctoritas docendi amplius patet quam infallibilitas* (e aggiungo anche il contrario *amplius patet quam fallibilitas*): *potest scilicet competere alicui auctoritas docendi, et exigendi ut ipse audiatur, eaque doctrina quam proponit credatur, non autem requiritur ut normam magisterii sui ab alio superiore non recipiat. Id autem proprium est magisterii supremi et infallibilis, quod aliis est norma doctrinae. Postulatur quidem infallibilitas in magisterio autentico, secus enim non posset facere satis finis propter quem est institutum, sed non est opus ut eadem inhaereat singulis membris eiusdem magisterii autentici*»⁽⁶⁾. Il Franzelin parla di potestà «*autentici atque in sua plenitudine infallibilis magisterii*»⁽⁷⁾, dove mi sembra che autentico comprenda anche infallibile. E più innanzi parla di «*authentica infallibilis magisterii praedicatione*». Il Concilio (LG 25) con *autentico* aggettiva tutto l'universo magisteriale⁽⁸⁾.

La specificazione di autentico per il ministero ordinato rappresenta la discontinuità o la differenza nell'analogia fra il ministero magisteriale, il ministero d'insegnamento dei teologi e quello di tutti i fedeli cristiani. L'ufficio di «*sacrum revelationis depositum custodire, altius usque introspicere, exponere, docere, defendere*»⁽⁹⁾, sebbene analogico e quindi in maniera diversamente appropriata, non è solo elemento e ruolo comune del ministero

(3) G. SALA, sv *Magistero*, in DT int 3,347. Più avanti così si esprime: «Il magistero ordinario è un magistero autentico ma non infallibile». La distinzione mi pare è ripresa dalla manualistica cattolica della fine della seconda metà del secolo scorso: cf nota 5.

(4) Cf D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice*, Romae MDCCCLXXVII, 581; I. B. FRANZELIN, *Theses de Ecclesia Christi*, Romae 1907, 46.

(5) D. PALMIERI, o.c., 581.

(6) *Ivi*, 582.

(7) I. B. FRANZELIN, o.c., 46.

(8) «(...) Romani Pontificis autentico magistero etiam cum non ex cattedra loquitur; (...)» (LG 25,344).

(9) COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *Theses de «magisterio ecclesiastico et theologiae ad invicem relatione»*, in *Gregorianum* 57 (1976) 550.

magisteriale e dei teologi⁽¹⁰⁾, ma di tutto il popolo cristiano, soggetto portatore, attraverso i secoli, della verità rivelata che è Cristo. La trasmissione, lungo la storia, è un atto collegiale e insieme personale di tutta la Chiesa. Un atto collegiale, che viene esercitato quindi tra le varie parti, secondo però il proprio di ciascuno. Il proprio del ministero magisteriale lo esprimo con la parola *autenzia* o *autentico* o *autorevole*, che specifica l'esercizio del ministero ordinato del collegio dei Vescovi sotto la guida primaziale del pontefice.

1. GENESI SEMANTICA DI «AUTENTICO»⁽¹¹⁾

L'aggettivo conosce tre storie di significati. La prima, quella etimologica, fa derivare il sostantivo "autenzia" e l'aggettivo "autentico" dalla parola "αὐθεντίας", che significa "qualcuno che agisce di propria mano"⁽¹²⁾.

La seconda è la più recente e la più abituale nel linguaggio comune⁽¹³⁾. In questa accezione, autentico si dice di un'opera letteraria o di altro genere, propria dell'autore o del tempo cui è attribuita, per es. i quadri di autore. Nell'epoca moderna, esso è applicato in teologia per la distinzione tra autenticità e canonicità dei libri sacri, conoscendo così un cambiamento di significato rispetto all'uso antico dei Padri e dei medievali che designavano con autentico l'origine divina dei testi sacri. Come tali erano detti autentici o autoritativi⁽¹⁴⁾ senza entrare nella problematica dell'autore o del tempo di datazione storica. Il che oggi è espresso più da canonicità, mentre autenticità o autentico si riferisce all'autore umano che ha scritto o a cui è attribuito il libro⁽¹⁵⁾.

Il terzo significato si ritrova nel diritto e perciò possiamo chiamarlo "senso giuridico": esso è della più grande importanza per la mia riflessione. Esso implica l'idea di autorità. "Αὐθεντεῖν" significa infatti "dominare assolutamente, aver piena autorità su": così è usato in 1 Tm 2, 12, mentre "αὐθεντία" significa "autorità", "αὐθεντικός" "che consiste in potere assoluto", autorevole; "αὐθεντικῶς" (avverbio), con autorità, autenticamente⁽¹⁶⁾. Il latino "authenticus" è definito dal vocabolario di tutta la latinità come «*quod indubitam et legitimam auctoritatem habet*»⁽¹⁷⁾. Conseguentemente, nella giurisprudenza romana, una legge è dichiarata autentica solo se

(10) Cf *ivi*.

(11) Cf E. MANGENOT, sv *Authenticité*, in DTC I, 2584-2593; H. HÖPFL, *Authenticité*, in DBS I, 666-676.

(12) Cf H. HÖPFL, cit., 666 e su αὐθέντες, in L. ROCCI, *Vocabolario greco-italiano*, Città di Castello 1939, 301.

(13) In una genesi "storica" sarebbe la terza corrente di significato: la poniamo nella seconda tappa semantica perché quella utile al nostro discorso è la terza.

(14) Cf H. HÖPFL, cit., 667-669, specie 668.

(15) Cf *ivi*, 669-676; E. MANGENOT, cit., 2590-2592.

(16) Cf L. ROCCI, o.c., 301.

(17) *Lexicon totius latinitatis*, I, Patavii 1864, 410.

è stata promulgata dalla legittima autorità: come tale è degna di fede e di accoglienza, senza bisogno di ricorrere ad altre fonti o rivestire altri caratteri interni o esterni. E, in senso largo, autentico si diceva di ogni documento capace di fare autorità in giudizio. Il giureconsulto Giuliano ne dà la seguente definizione «*Authenticum est scriptum aliquod quod ex sese fidem facit in iudicio et supremae est auctoritatis, ut a nullo rejici vel in quaestionem revocari debet*»⁽¹⁸⁾. Ed essendo la legge o il documento degno di fede per se stesso, autentico diviene sinonimo di “degno di fede” o “pieno di autorità” (αὐτόπιστος; ἄξιόπιστος). L’aggettivo designa quindi una realtà piena di autorità e degna di fede⁽¹⁹⁾. Con questo senso legale e giuridico viene accolto e fatto proprio dalla tradizione ecclesiale. Così nel medioevo, Giovanni Balbi, OP, esplica nella sua opera *Catholicum* la parola «*authenticus*» con la seguente parafrasi: «*Auctoritate plenus vel fide dignus cui primo credebatur ex sui dignitate*»⁽²⁰⁾. Con tale accezione, *autentico* è detto della parola “*magister*” nel Medioevo. Pietro da Bergamo, nella *Tabula aurea operum S. Thomae*, alla voce “*magister*” scrive: «*Magister Sententiarum non est authenticus, ideo in multis non tenetur*»⁽²¹⁾, cioè l’autorità (*authenticus*) del Maestro delle Sentenze non è tale che non possa essere contraddetta in alcuni punti. Lo stesso Pietro da Bergamo rivela meglio l’intenzione dell’uso semantico del termine in quanto, in parecchie citazioni, riporta all’inizio quanto scrive san Tommaso nella I, q. 94, a. 4: «*quamvis non sit necessarium auctoritatem Magistri Sententiarum sequi in hac parte*»⁽²²⁾. “*Authenticus*” è usato nel suo significato greco di “αὐθεντία”, cioè autorità, e non nel senso che non fosse di Pietro Lombardo. Un monaco di Fulda del secolo XIV fa questa osservazione sempre a riguardo delle Sentenze: «*cuius scriptum super sententias a doctoribus Sacrae Paginae multum approbatur, et quasi pro authentico reprobatur*»⁽²³⁾. Così san Bonaventura usa l’aggettivo autentico a riguardo della Scrittura, affermando che il senso *autentico* riassume tutti gli altri modi, e sottolineando l’idea di autorità del testo sacro in quanto è ispirato: «*(Sacrae Scripturae) unus est modus procedendi authenticus, intra quem continetur modus narrativus, praeceptorius, etc... Et omnes modi sub uno modo authentico reponerentur... Ad hoc quod Scriptura sacra modo sibi debito esse perfectae auctoritatis, vel authentica, non per humanam investigationem est tradita, sed per revelationem divinam*»⁽²⁴⁾. Con tale significato viene impiegato per designare san Girolamo come autorevole traduttore della Bibbia: «*Certum est quod talis* (colui che pretende che san Girolamo abbia errato nella traduzione della Bibbia) *potest ex sola ratione praedicta reprehendi de protervia et praesumptione, quia*

(18) G. BONNACCORSI, *Questioni bibliche*, Bologna 1904, 31.

(19) Cf H. HÖPFL, cit., 667.

(20) *Ivi*.

(21) Per questa e le citazioni che seguono, cf J. DIDOT, *Logique surnaturelle subjective*, I, Paris 1891, 118.

(22) *Ivi*, 119. Per altri testi, cf *ivi*, 120-121.

(23) *Ivi*, 119.

(24) *Ivi*.

huic translationi propter auctoritatem sancti Doctoris vel tam authenticis translatoris debet quilibet probabiliter adhaerere»⁽²⁵⁾.

Il Concilio di Trento, nella IV sessione, nel decreto *Insuper* che porta come titolo: «*Decretum de editione et usu Sacrorum Librorum*» opera la scelta della Vulgata come edizione “autorevole” della Bibbia per l’Occidente fra le tante versioni latine circolanti all’epoca: «*Insuper eadem sacro-sancta Synodus considerans, non parum utilitatis accedere posse Ecclesiae Dei, si ex omnibus latinis editionibus, quae circumferuntur, sacrorum Librorum quatenus pro authentica habenda sit, innotescat: statuit et declarat ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et ut nemo illam reicere quovis praetextu audeat vel praesumat*»⁽²⁶⁾. Così il 10.IV.1883 la Sacra Congregazione dei Riti, col decreto «*Romanorum Pontificum*», approvato il 26 dello stesso mese da Leone XIII, ricorda che il Papa, col breve del 15.XI.1878, ha approvato l’edizione del canto liturgico pubblicato dall’Editore Pustet, e «l’ha dichiarato autentico», cioè autorevole⁽²⁷⁾.

Col significato di autorevole o degno di fede a cui si crede principalmente per la sua dignità, giunge nel secolo scorso per designare nella letteratura teologica la realtà del magistero dei Vescovi e del Papa. Il Palmieri che, mi sembra, per le notizie a mia disposizione, fu il primo a usare il termine nell’edizione del suo «*de Romano Pontifice*» del 1877, parla dei Vescovi e del Papa come «*magistri authentici*»⁽²⁸⁾. Così il Palmieri definisce il maestro autentico nella Chiesa: «*Ille dicitur in Ecclesia magister seu doctor authenticus, qui ex officio divinitus instituto ius et obligationem pariter habet custodiendi, praedicandi ac propagandi doctrinam revelatam, atque ex eadem divina ordinatione ius habet exigendi fidem doctrinae a se traditae*»⁽²⁹⁾. L’autenzia esprime il compito di coloro che, per istituzione divina, devono custodire e predicare la rivelazione e a cui si deve l’assenso sulla dottrina proposta.

L’aggettivo, coniugato con magistero, compare verso la fine del secolo scorso nell’enciclica di Leone XIII «*Satis cognitum*» del 29 giugno 1896. Leone XIII, parlando dei fondamenti dell’unità della Chiesa, insegna che Gesù Cristo, al fine di mantenere la fondamentale unità della compagine ecclesiale «*instituit (Iesus Christus) in Ecclesia vivum, authenticum, idemque perenne magisterium, quod suapte potestate auxit, spiritu veritatis instruxit, miraculis confirmavit...*» (DS 3305). L’aggettivo, nel testo, è usato senza ulteriore perifrasi teologica: credo che venga impiegato secondo il significato proprio della teologia del tempo, come la usò, per esempio, il Palmieri e nel

(25) *Ivi*, 120.

(26) Cit in G. BONACCORSI, o.c., 21; cf L. DIDOT, o.c., 114 ss.

(27) L. DIDOT, o.c., *ivi*.

(28) Cf D. PALMIERI, o.c., 581.

(29) *Ivi*; cf H. HURTER, *Theologia dogmatica*, I, Oeniponte 1891, 536, nota 1. Lo Höpfl, nella voce curata per il «*Dictionnaire de la Bible*» afferma che questo senso legale o giuridico si ritrova quando si parla dell’interpretazione autentica della Scrittura che «appartiene al solo magistero infallibile della Chiesa» (cit. 669).

suo significato giuridico e legale, cioè di autorevole. Così viene impiegato nell'insegnamento magisteriale del nostro secolo. Per tutti riporto il famoso passo dell'*Humani Generis* (DS 3884-86), dove Pio XII insegna esplicitamente che il «*depositum nec singulis christifidelibus nec ipsis theologis divinus Redemptor concredidit authentice interpretandum, sed soli Ecclesiae Magisterio*» (DS 3886). In un paragrafo precedente sembra che il Papa voglia spiegare quest'attività autentica del ministero magisteriale rispetto al deposito con il versetto di Luca: «Chi vi ascolta, mi ascolta» (Lc 10,16)⁽³⁰⁾, postulando così non una presentificazione nominale dei Pastori della Chiesa nell'ufficio di predicazione, ma una specie di identificazione del soggetto del ministero magisteriale con Cristo stesso. «Quando parlano i maestri autentici, è Cristo stesso (*'autòs=ipse*, egli stesso) che parla per bocca di loro»⁽³¹⁾.

1.1. L'INSEGNAMENTO CONCILIARE

Il Concilio è molto preciso nell'assunzione del termine con la sua valenza semantica giuridica. Lo impegna come aggettivo del ministero magisteriale o come qualifica teologica dell'esercizio del *munus docendi*. Nei testi conciliari⁽³²⁾ l'aggettivo, composto con *magisterium*, compare due volte, mentre una volta con *doctor*. L'avverbio *authentice*, per designare il particolare compito del ministero magisteriale del Papa e dei vescovi rispetto all'interpretazione o proposta autoritativa del deposito della rivelazione o dell'insegnamento autorevole della fede e dei costumi, è impiegato sei volte. Al n. 25 della *Lumen Gentium*, *authentice* qualifica l'insegnamento fatto in autorità nell'ambito della fede e dei costumi — «*authentice res fidei et morum docentes*» (LG 25,345) — del magistero universale di tutti i vescovi in comunione col romano Pontefice quando giungano ad una sentenza definitiva, la cui portata raggiunge la nota dell'infallibilità.

Sempre nella *Lumen Gentium* (45,408) si designa con *authentice* il servizio della gerarchia che «*Spiritus Sancti impulsus dociliter sequens, regulas a praeclaris viris et mulieribus propositas recipit et ulterius ordinatas authentice adprobat...*».

Nella *Dei Verbum* *authentice* specifica il carattere autorevole proprio dell'ufficio di interpretare «la parola di Dio scritta o trasmessa» che spetta «*soli vivo Ecclesiae magisterio*» (DV 10,886). La stessa interpretazione autorevole esprime l'avverbio *authentice* nell'ambito della proposta interpretativa della legge divina morale che spetta al magistero: «... *dociles erga Ecclesiae Magisterium, quod illam (legem divinam) sub luce Evangelii authentice interpretatur*» (GS 50,1479).

(30) «*Magisterio enim ordinario haec docentur, de quo illud etiam valet: "Qui vos audit, me audit"*» (Lc 10,16)» (DS 3885).

(31) L. SARTORI, *Magistero gerarchico e teologia nella Chiesa*, in *Studia Patavina*, 1968, 20.

(32) Cf X. OCHOA, *Index verborum cum documentis Concilii Vaticani II*, Roma 1967, 41.

Il decreto conciliare sull'apostolato dei laici, al n. 24, che esplica i rapporti dei laici con la gerarchia, per quanto riguarda la peculiarità gerarchica circa l'insegnamento dei principi morali, pone il versante divisore proprio con l'aggiunta di *authentice*: «*Quod attinet ad opera et institutiones ordinis temporalis, munus ecclesiasticae hierarchiae est docere et authentice interpretari principia moralia in rebus temporalibus sequenda...*» (AA 24,1007).

Infine nella dichiarazione sulla libertà religiosa, *Dignitatis Humanae* (14,1080), *authentice* qualifica l'annuncio e l'insegnamento autorevole della verità che è Cristo. Nella struttura della frase, *authentice* è parallelamente usato con l'espressione esplicita "con la sua autorità" che aggettiva modalmente la proposta dei principi dell'ordine morale. *Authentice* e "con la sua autorità", nel testo, si equivalgono e spiegano vicendevolmente:

eiusque (= della Chiesa) munus est ut

A *veritatem... enuntiet*

A¹ *simulque principia...*

B *atque authentice doceat*

B¹ *auctoritate sua declaret*

Authentice, dunque, nei testi conciliari significa con autorità, autorevole, ma non spiega e non afferma nulla di più. Possiamo dire che presuppone il tipo di autorità teologica cui fa riferimento. Autorevole e autentico sono intercambiabili, tant'è che la Commissione Teologica Internazionale, nelle sue tesi sulla relazione fra magistero e teologia, esprime il carattere peculiare dell'ufficio di insegnamento del ministero magisteriale con «*auctoritativae tueri*»⁽³³⁾. Invece la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, nella Dichiarazione *Mysterium Ecclesiae* del 21 giugno 1973 spiega il valore teologico di «*authentice*» con una perifrasi: «*Sed ad solos hos Pastores, Petri ceterorumque Apostolorum successores, ex divina institutione pertinet authentice, id est auctoritate Christi diversis modis participata, docere fideles; quibus satis habere non licet eos audire velut doctrinae catholicae peritos, sed qui iis nomine Christi docentibus obsequi debent adhaesione congrua mensurae auctoritatis, qua pollent et qua uti intendunt*»⁽³⁴⁾.

Il carattere autorevole, di cui si riveste l'insegnamento del ministero magisteriale, è dunque il rimando al fondamento teologico cristologico-pneumatologico dell'autorità di Cristo partecipata in modo diverso ai singoli pastori e al Papa. Ma non si tratta di un'autorità di identificazione, quasi che i pastori offrono la bocca a Cristo, o parlano «*in persona Christi*». Essi, infatti, come prosegue il testo, insegnano in nome di Cristo. «*In nome di Cristo*», nel testo, è la specificazione teologica di autorità con cui il ministero magisteriale insegna.

Questo fondamento teologico preciso viene meglio espresso dalla perifrasi esplicativa dell'aggettivo "autentico" usato dai testi conciliari come qualifica teologica di «*magisterium*» e «*doctor*». Il n. 25 della *Lumen Gentium* qualifica i vescovi come «*doctores authentici*» (LG 25,344) e spiega l'aggettivo «*authentici*» con la perifrasi teologica «*seu auctoritate Christi praediti*» (LG 25,344), a cui — credo — strutturalmente è aggiunto «*sub*

(33) COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *Theses...*, cit., 551.

(34) SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Mysterium Ecclesiae*, in AAS 65 (1973) 399.

lumine Sancti Spiritus illustrant» (LG 25,344). Il riferimento cristologico non è esente da quello pneumatologico. All'interno del testo, sia pure senza impiegare l'aggettivo autentico, la autorità di Cristo viene spiegata e condensata nell'espressione «*nomine Christi*»: «... *fideles autem in sui Episcopi sententiam de fide et moribus nomine Christi prolata...*» (LG 25,344). L'espressione è tanto più significativa, in quanto le redazioni precedenti del testo avevano «*ex ore Christi prolata*»⁽³⁵⁾. La Commissione dottrinale annota: «*Loco "ex ore Christi", dicitur "nomine Christi", utpote magis appropriatum*»⁽³⁶⁾. La stessa commissione preferì la citazione di 2 Tm 1,4 che riguarda la vigilanza dei pastori piuttosto che quella di Luca 10,16: «Chi ascolta voi, ascolta me», la cui intenzione di inserimento voleva indicare che il *munus* d'insegnamento dei pastori comportava — sul fondamento cristologico — l'adesione dei fedeli⁽³⁷⁾. Nello stesso numero «autentico» compare con «*magisterium*» per indicare tutto l'universo dell'insegnamento pontificio, sia quello fallibile che infallibile (LG 25,344). Ancora, nei testi conciliari compare accoppiato con «*magisterium*» solo in un altro testo, cioè nel decreto sull'ecumenismo. Esso appare nel contesto della differenza fra la teologia cattolica e quella delle altre chiese cristiane circa il rapporto fra la sacra scrittura e la Chiesa, «*in qua secundum fidem catholicam magisterium authenticum peculiarem obtinet locum in verbo Dei scripto exponendo et praedicando*» (UR 21,563).

Vi è ancora un altro testo conciliare ai fini della determinazione teologica dell'aggettivo "autentico" applicato ai pastori. Si tratta del n. 35 della *Lumen Gentium*: il termine non compare, ma vi è espressa chiaramente la dottrina. Il numero tratta della funzione profetica di Cristo partecipata a tutta la Chiesa: «*Christus, propheta magnus, qui et testimonio vitae et verbi virtute Regnum proclamavit Patris, usque ad plenam manifestationem gloriae suum munus propheticum adimplet, non solum per Hierarchiam, quae nomine et potestate Eius docet, sed etiam per laicos, quos ideo et testes constituit et sensu fidei et gratia verbi instruit (cf Act 2,17-18; Apoc 19,10), ut virtus Evangelii in vita quotidiana, familiari et sociali eluceat*» (LG 35,374). Il «*munus doctrinale*» di Cristo non è più tipico solo della gerarchia, ma di tutto il popolo cristiano. Esso è partecipato e reso presente nell'Ecclesia e nel suo servizio di predicazione verso il mondo da tutta la realtà ecclesiale, ma in modo diverso.

Infatti la realtà di «*munus doctrinale*» è applicata dalla tradizione patristica e teologica ecclesiale anche all'insegnamento quotidiano dei laici⁽³⁸⁾. Non vi è più una «*Ecclesia docens*» dei pastori, e una «*discens*», quella dei

(35) Cf G. ALBERIGO - F. MAGISTRETTI, a cura di, *Constitutionis dogmaticae Lumen Gentium Synopsis historica*, Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1975, 126:

<i>Fideles</i>	<i>Fideles autem</i>
<i>in Episcopi sententiam</i>	<i>in sui Episcopi sententiam</i>
	<i>(de fide et moribus)</i>
<i>ex ore Christi prolata</i>	<i>nomine Christi prolata</i>

(36) *Relatio commissionis doctrinalis* (1964), ivi, 458.

(37) Cf ivi.

(38) Cf ivi, 470.

fedeli. La Chiesa, in quanto totalità, è «*discens et simul docens*». All'interno della globalità di insegnamento il «*munus doctrinale*» del ministero magisteriale, come esprime il testo, è fatto «*nomine et potestate eius*» (LG 35,374).

1.2. BILANCIO TEOLOGICO DELL'AUTENZIA MAGISTERIALE

Quanto è emerso dai testi e dal ceppo semantico, giuridico o legale, cui si rifà la vicenda di autentico e il suo uso nella tradizione ecclesiale, penso di poterlo riassumere nelle seguenti proposizioni teologiche:

1) Per il sacramento dell'ordine, il tipo di presenza di Cristo che assicura l'autenzia del ministero magisteriale non è una personificazione o strumentalità di Cristo e quindi sacramentale in senso stretto. Questo tipo di servizio strumentale è tipico solo del ministero ordinato nelle azioni sacramentali. Come insegna la *Sacrosanctum Concilium*, riprendendo un testo di Agostino: «*Praesens (Christus) virtute sua in sacramentis, ita ut cum aliquis baptizat, Christus ipse baptizet*» (SC 7,9). Il tipo di presenza assicurato dai pastori nella celebrazione sacramentale è la più alta espressione della rappresentanza di Cristo «nell'esercizio dei suoi uffici messianici. Il Cristo assume la persona e l'azione del ministero per farle proprie e agire in esse e con esse»⁽³⁹⁾.

(39) L. SARTORI, art. cit., 22. Il Concilio, che cita lo Spirito Santo e la sua azione ben 258 volte, lega però l'azione liturgica e sacramentale della Chiesa all'effusione dello Spirito Santo da parte del Cristo glorificato. «Quando poi Gesù, dopo aver sofferto la morte in croce per gli uomini, risorse, apparve quale Signore e messia e sacerdote in eterno (cf At 2,36; Eb 5,6; 7,17-21) ed effuse sui suoi discepoli lo Spirito promesso dal Padre (cf At 2,33)» (LG 5). E al numero 4: «Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra (cf Gv 17,4), il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa, e i credenti avessero così per Cristo accesso al Padre in un solo Spirito (cf Ef 2,18). Questi è lo Spirito che dà la vita, o la sorgente di acqua zampillante per la vita eterna (cf Gv 4,14; 7,38-39); per lui il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno risusciterà in Cristo i loro corpi mortali (cf Rom 8,10-11)» (LG 4). L'insegnamento conciliare fa risalire la presenza di Cristo nella Chiesa al dono dello Spirito Santo. La presenza di Cristo nella Chiesa è sempre una presenza pneumatologica, avviene cioè sempre nello Spirito Santo. Se la Chiesa è prolungamento di Cristo, il termine Cristo va inteso nel suo significato originario di Unto nello Spirito. Purtroppo questo valore etimologico non traspare più nella parola "Messia" di stampo ebraico e di "Cristo" di origine greca. Bisognerebbe non far perdere alle parole, nella coscienza linguistica, il loro valore originario e perenne. Il testo conciliare (LG 5) mette l'effusione dello Spirito da parte del Cristo glorificato in relazione al suo sacerdozio eterno. Il Concilio, sia pure all'ultimo momento, aveva affermato la natura della liturgia in rapporto all'unzione di Gesù nello Spirito Santo (SC 5). Nella definizione della liturgia, che riprende un testo della *Mediator Dei* di Pio XII, intesa come l'esercizio della funzione sacerdotale di Cristo, l'insegnamento conciliare non si richiama alla dimensione pneumatologica del sacerdozio di Cristo e del suo prolungamento nella Chiesa (cf SC 7). La funzione mediatrice dello Spirito nella liturgia è stata introdotta nel decreto sul ministero della vita sacerdotale: il decreto lega sia il sacerdozio dei fedeli (PO 2) che quello dei presbiteri alla partecipazione e all'unzione di Gesù nello Spirito. E al n. 5

Il ministero, infatti, nei sacramenti, ha un'autorità rappresentativa che noi chiamiamo «*in persona Christi*», che include in sé *sub opera Spiritus Sancti*. Il tipo di presenza che assicura l'autenzia magisteriale è una vera rappresentanza di Cristo⁽⁴⁰⁾, ma in «*nomine Eius*» e non «*ex ore Eius*», e «*sub lumine Spiritus Sancti*» o l'assistenza attuale, in modo speciale, della guida dello Spirito⁽⁴¹⁾. Forse, in questo contesto, si potrebbe qualificare come «presenza nominale» di Cristo per distinguerlo dalla «presenza personale» nelle azioni sacramentali. L'autorità, dunque, che assicura l'autenzia magisteriale è la stessa della presenza di Cristo e del suo magistero, ma solo «*in nomine eius*» e «*sub lumine Spiritus Sancti*». Questo conduce alla seconda affermazione:

2) Proprio perché l'insegnamento dei pastori è fatto «*nomine Christi*» e «*sub lumine Spiritus Sancti*», esso è autorevole e non si attesta a livello di uno specialista della materia, il cui peso di autorità varrebbe per le argomentazioni che porta. La sua autorità o certezza è religiosa⁽⁴²⁾ e non si basa primariamente e unicamente sulla validità degli argomenti addotti o la fondatezza delle ragioni portate, quanto sul fatto teologico che, sotto la guida particolare dello Spirito, media l'ufficio di Cristo-capo, maestro della comunità. Su questo fondamento cristologico-pneumatologico si fonda primariamente l'ossequio dovuto all'opera e all'esercizio del ministero magisteriale. Insegna infatti il Concilio al n. 37 della *Lumen Gentium*: «*Laici sicut omnes christifideles, illa quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam magistri et rectores in Ecclesia statuunt, christiana obediencia prout amplectantur*» (LG 37,383). In quanto svolgono la funzione di rappresentazione del Cristo, l'insegnamento dei pastori va accettato. Si ritrova qui il senso teologico di *autentico* con cui la tradizione ecclesiale l'ha usato e conservato a partire da Medioevo: *degno di fede o pieno di autorità cui primariamente si crede per la sua dignità*. Per questo Paolo VI,

espressamente insegna che i ministri ordinati, «nelle sacre celebrazioni agiscono come ministri di colui (Cristo) che ininterrottamente esercita la sua funzione sacerdotale in favore nostro nella liturgia, per mezzo dello Spirito». Non si può dunque prescindere, sia nella dottrina che nella coscienza ecclesiale, da questo dato fondamentale che l'esercizio del sacerdozio di Cristo e della Chiesa comporta l'opera e la funzione mediatrice dello Spirito. Sempre il ministero ordinato esercita il sacerdozio di Cristo nello Spirito. Da quanto detto si può affermare che nei sacramenti il ministero presbiterale agisce, *in persona Christi* e *sub opera Spiritus Sancti*; negli uffici di maestro e pastore *in nomine Christi* e *sub lumine Spiritus Sancti*.

(40) Il Concilio al n. 37 della *Lumen Gentium*, esortando i fedeli al rispetto nei riguardi del ministero magisteriale, afferma «(...) *erga illos, qui ratione sacri sui muneris personam Christi gerunt*» (37,382).

(41) «*Assistentia non est nova revelatio, sed manifestatio veritatis quae in deposito revelationis iam continetur. Sanctus Spiritus agit et ordinat papam ad veritatis acquisitionem ex fontibus divinae revelationis, quae in sacris Scripturis et traditione continentur*» (MANSI 52,1213).

(42) Dagli autori che analizzano la natura della certezza morale, è riconosciuta la necessità di rompere il legame troppo stretto «messo tra la certezza come tale e le prove di ordine speculativo» (J. LEBACQZ, *Certitude et liberté*, Paris 1962, 82, cit. da F. QUARELLO, *Riflessioni teologiche sulla certezza morale*, in *Salesianum* 39 (1977) 78-79).

nell'*Humanae Vitae*, scrive: «*Etenim nostis tali vos obsequio devinciri non potius illis de causis, quae allatae sunt, quam ob Spiritus lumen, quo praecipue Ecclesiae Pastores in explananda veritate fruuntur*» (HV 28,3413). Per cui non vale il noto principio che si applica per ogni autorità anche specialistica: «*Tantum valet quantum probat*». Lo avvertiva Pio XII in una sua allocuzione ai cardinali, chiarendo la posizione del pensiero cristiano contro l'errore contemporaneo di voler circoscrivere l'autorità dei vescovi, non eccettuata quella del sommo pontefice, solo alle realtà religiose, negando tale potestà all'interno delle questioni di ordine temporale e sociale, connesse con la fede o la legge naturale⁽⁴³⁾.

L'insegnamento magisteriale assume sempre, se non il carattere della verità assoluta, come nel caso dell'esercizio dell'insegnamento infallibile, quello della presunzione, almeno storica, a favore dell'insegnamento stesso. L'insegnamento proposto possiede quello che nel secolo scorso veniva chiamato il "diritto di possesso" che testimonia a favore della legittimità o validità dell'insegnamento secondo quel principio morale fondamentale: «*melior est condicio possidentis*»⁽⁴⁴⁾. Indipendentemente se l'insegnamento pastorale o magisteriale raggiunga il grado dell'infallibilità o della fallibilità, che esprimono solo la pienezza o meno della presentificazione di Cristo nel suo ufficio messianico di maestro, capo del corpo, l'insegnamento è sempre autentico in quanto insegna in nome di Cristo sotto la particolare assistenza dello Spirito, comportando l'accoglienza fiduciosa e simpatetica della presenza di Cristo mediata attraverso il ministero dei pastori.

IGNAZIO SCHINELLA
Seminario Regionale - Catanzaro

10 marzo 1990

(43) Cf Pio XII, all. *Magnificate Dominum mecum*, in AAS 46 (1954) 671-672: «*Contra ergo huiusmodi errores aperte firmiterque tenendum est: Ecclesiae potestas nequaquam «rerum stricte religiosarum», uti loqui solent, finibus continetur, sed tota quoque legis naturalis materia, institutio, interpretatio, applicatio quatenus moralis earum ratio attenditur, in eius sunt potestate. Observatio enim legis naturae ex Dei ordinatione spectat ad viam, qua homo ad finem suum supra naturam tendere debet. Iam vero ecclesia est hac in via, ad finem quod attinet supra naturam, hominum dux et custos. Hunc modum agendi iam Apostoli, et postea, inde a primis temporibus, Ecclesia semper tenuit, et etiam hodie tenet, et quidem non instar ducis et consilarii privati, sed ex mandato et autoritate Domini. Quare, cum agitur de praescriptis et sentiis, quas legitimi Pastores (scilicet Romanus Pontifex pro universa Ecclesia, Episcopi vero pro fidelibus suis curis commissis) in rebus legis naturae edunt, fideles non debent provocare ad effatum, (quod in sentiis privatorum adhiberi solent): «tantum valet auctoritas, quantum valent rationes». Hinc, etsi cui argumentis allatis ordinatio quaedam Ecclesiae non evinci videtur, tamen permanet obligatio oboedientiae*».

(44) Cf J. H. NEWMAN, *A letter adressed to his grace The Duke of Norfolk*, London, 1875, 71.